

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. SETTIMI Giovanni - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.G.F., A.G., C.M., C.G., C.F., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA CHINOTTO 1, presso lo studio dell'avvocato ERMANN0 PRASTARO,
rappresentati e difesi dall'avvocato FILADELFO CHIRICO,
giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

COMUNE DI SEREGNO;

- intimato -

sul 2^ ricorso n. 19391/2003 proposto da:

COMUNE DI SEREGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO
BALIVA, rappresentato e difeso dagli avvocati CLAUDIO COLOMBO,
STEFANO ZAMPONI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso
incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

**A.G.F., A.G., C.M.,
C.G., C.F.;**

- intimati -

avverso la sentenza n. 2589/2002 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 05/11/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/04/2006 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, A.G.O., assorbimento dell'incidentale.

FATTO

Con atto di citazione 21/03/2000, A.M., A. G.F. e A.G. convenivano innanzi al Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, il Comune di Seregno chiedendone la condanna al risarcimento dei danni e/o all'indennizzo conseguente alla reiterazione dei vincoli a verde pubblico e/o standard cui da oltre 25 anni aveva assoggettato le aree di loro proprietà.

Costituendosi, il Comune eccepiva la carenza di giurisdizione e l'incompetenza del Giudice adito e nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.

Nel corso del giudizio, in luogo della A.M. deceduta, se ne costituivano gli eredi C.M., C.G. e C.F.. Della controversia decideva il Tribunale adito, con sentenza non definitiva 02/07/2001, dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario e respingendo l'eccezione di incompetenza, mentre con separata ordinanza disponeva la istruttoria sul merito.

Ciò, quanto alla giurisdizione, ritenendo, D.Lgs. n. 80 del 1998, ex art. 34, comma 3, lett. b, che la controversia de qua, avente ad oggetto una domanda di risarcimento e/o indennizzo per la reiterazione di vincoli urbanistici oltre il quinquennio previsto dalla legge, rientrasse nelle controversie per le quali la citata norma fa salva la giurisdizione del Giudice ordinario, in quanto la reiterazione di detti vincoli costituirebbe provvedimento di natura lato sensu espropriativa, come ritenuto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179/1999, e l'incipit della predetta lettera b) escluderebbe ogni innovazione in proposito ("nulla è innovato");

che, inoltre, sarebbe irrazionale una riserva di giurisdizione ordinaria limitata alla "fisiologia" del procedimento espropriativo, e non anche al suo sviluppo "patologico", e che gli attori non avevano impugnato gli atti amministrativi con i quali era stato rinnovato il vincolo, ma solo chiesto l'indennizzo.

Quanto alla competenza, affermandola sulla considerazione che la speciale competenza della Corte d'Appello in grado unico sussistesse solo per le controversie di opposizione alla stima dell'indennizzo da esproprio, laddove, nella specie, l'indennizzo non era stato nè stimato, nè determinato, nè offerto nè tanto meno accettato.

Avverso tale decisione proponeva appello il Comune di Seregno, chiedendone la riforma con declaratoria della carenza di giurisdizione dell'A.G.O., ovvero, in subordine, dell'incompetenza del Tribunale e della competenza funzionale della Corte d'Appello in grado unico.

Resistevano C.M., C.G., C.F., A.G.F. e A.G..

Del gravame decideva la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 05/11/2002, accogliendone il primo profilo ed omettendo di pronunciarsi sul secondo, evidentemente considerandolo assorbito.

Riteneva il Giudice a quo la carenza di giurisdizione dell'A.G.O. sulla considerazione che, dal tenore letterale del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, dovesse desumersi l'intento del legislatore di devolvere al Giudice amministrativo tutte le controversie tra cittadini e Pubblica Amministrazione in materia urbanistica ed edilizia, per questa intendendosi tutti gli aspetti dell'uso del territorio, donde l'evidente valore eccezionale del comma 3, laddove faceva salva ("nulla è innovato") la pregressa attribuzione di competenza giurisdizionale all'A.G.O. con riguardo alle controversie di spettanza del Tribunale Superiore delle Acque ed a quelle "riguardanti la

determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa".

Escludeva, quindi, che la reiterazione di vincoli urbanistici a verde pubblico e/o a standard potesse rientrare nella nozione dei predetti "atti di natura espropriativa o ablativa" sulla considerazione che, in epoca anteriore alla riforma del 1998, era negata la giurisdizione del Giudice ordinario in relazione alla posizione del privato soggetto alla reiterazione di vincoli urbanistici senza indennizzo, non ravvisandosi nella situazione del proprietario la consistenza d'un diritto soggettivo risarcitorio, bensì solo quella d'un interesse legittimo, onde, con riguardo alle controversie derivanti dalla reiterazione dei vincoli urbanistici, il richiamo alla precedente disciplina non poteva significare l'affermazione della giurisdizione dell'A.G.O., bensì, al contrario, la sua esclusione; che, inoltre, i predetti vincoli, ancorchè potessero comprimere il contenuto del diritto di proprietà fino al punto da "comportarne come effetto pratico uno svuotamento", non eliminerebbero ogni possibilità di godimento del bene, questo comunque rimanendo, a tutti gli effetti, nel possesso del proprietario, di tal che non potrebbero essere assimilati agli "atti di natura espropriativa o ablativa". Avverso tale decisione, con ricorso 10/06/2003, proponevano istanza per regolamento di giurisdizione A.G.F., A.G., C.M., C.G., C.F., insistendo per la declaratoria della giurisdizione dell'A.G.O..

Il Comune di Seregno resisteva con controricorso 21/07/2003, contestualmente proponendo ricorso incidentale per l'omessa pronunzia sulla competenza, e con successiva memoria.

DIRITTO

Occorre, preliminarmente, puntualizzare che, come emerge - alla lettura degli atti, nelle argomentazioni svolte dagli originari attori, basate esclusivamente sul disposto del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 3, lettera b, e sul rilievo dell'estraneità dell'indennizzo richiesto rispetto alla questione della legittimità della reiterazione del vincolo, la pretesa risulta sostanzialmente intesa ad ottenere l'indennizzo stesso per l'arbitraria compressione del diritto di proprietà e non il risarcimento per lesione degli interessi legittimi connessi con lo svolgimento dei procedimenti urbanistici, onde in tal senso deve ritenersi precisato e limitato l'oggetto della controversia.

Ciò contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente in memoria prospettando una questione che, tra l'altro, in quanto non dedotta già con l'atto di costituzione, non può comunque essere presa in considerazione, non essendo ammissibili, indipendentemente dalla loro pertinenza e/o fondatezza o meno, argomentazioni aggiuntive sviluppate in fatto ed in diritto dalla parte con l'atto difensivo ex art. 378 c.p.c., questo potendo essere utilizzato esclusivamente per illustrare e chiarire ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione (nella specie il controricorso) od a confutare le tesi avversarie, ma non per specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, per dedurre nuove eccezioni o sollevare nuove questioni di dibattito, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte in considerazione dell'esigenza per quest'ultima di valersi d'un congruo termine per esercitare la facoltà di replica (e pluribus, Cass. 30/07/2004 n. 14570, 22/06/2004 n. 11579, 14/11/2003 n. 17300, 07/07/2003 n. 10683, 09/01/2001 n. 238).

Tanto premesso, vanno richiamati i precedenti in termini, di questa Corte che, con decisioni 11/02/2003 n. 2058 e 09/12/2004 n. 22997 a SS.UU., ha già evidenziato come le controversie concernenti il riconoscimento del diritto all'indennizzo per reiterazione di vincoli d'inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999, rientrino nell'ampia previsione di salvezza della

giurisdizione del Giudice ordinario di cui al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, comma 3, lettera b), sulle domande aventi ad oggetto "indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa", ben potendo anche la cosiddetta espropriazione "di valore" essere ricompresa nella nozione di "atto ablativo"; come, inoltre, l'interpretazione accolta trovi conferma nel disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, che attribuisce alla cognizione della Corte d'Appello la controversia, introdotta con opposizione alla stima effettuata dall'autorità, sulla determinazione dell'indennità per reiterazione del vincolo sostanzialmente espropriativo.

Il ricorso principale va, pertanto, accolto con dichiarazione della giurisdizione dell'A.G.O..

Va, peraltro, accolto anche il ricorso incidentale condizionato, dacchè, in effetti, il Giudice a quo, sull'evidente presupposto dell'assorbimento della questione, non si è pronunziato in ordine al motivo d'appello relativo alla competenza.

Le spese seguono la soccombenza sulla questione principale L'impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione alle ragioni esposte e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo esame ad altro Giudice del merito di secondo grado, che s'indica in diversa sezione della Corte d'Appello di Milano, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il principale e dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria; accoglie l'incidentale; cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2006